

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1369)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1961

Revisione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette

ONEROVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a risolvere il problema urgente e indifferibile della revisione degli organici del personale dell'Amministrazione provinciale delle Dogane e Imposte indirette; problema organizzativo-funzionale di vitale importanza, perchè, per lo sviluppo dei traffici e per gli innumerevoli compiti istituzionali ed extraistituzionali deferiti alle Dogane, gli attuali quadri del personale si presentano tanto inadeguati che potrebbe persino dubitarsi della stessa efficienza funzionale dell'Amministrazione, se non fossero note, anche in relazione ai risultati conseguiti, le doti di rettitudine e di scrupoloso attaccamento al dovere, nonchè lo spirito di sacrificio posseduti oltre misura dal personale di questa Amministrazione.

La consistenza dei ruoli organici del personale provinciale delle Dogane è stata stabilita con il decreto legislativo 1° aprile 1948, numero 349, ma le tabelle organiche sono pressochè identiche a quelle previste dalla legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria.

I 4.107 posti di organico del 1940 furono portati, col decreto legislativo n. 349 citato, ai 4.253 attuali. Si ebbe, perciò, un aumento corrispondente all'esigua percentuale del 3,55.

Per contro, le percentuali in aumento degli interscambi sono state nel 1948, rispetto al 1940, del 61,40 e nel 1959 del 342,90 in confronto al 1940 e del 174,40 rispetto al 1948.

In particolare, dopo l'attuazione del citato decreto legislativo n. 349, le cause che hanno contribuito ad aggravare la insufficienza

numerica del personale sono da ricercarsi nell'aumento complessivo del volume dei traffici con l'estero, verificatosi con progressività accentuata specialmente a seguito della liberalizzazione degli scambi intraeuropei; nella adozione della tariffa basata sui dazi *ad valorem*, che ha reso necessaria l'istituzione di uffici di informazione specializzati per l'accertamento del valore imponibile; nel continuo aumento del movimento turistico; nello sviluppo sempre crescente del traffico commerciale su strada, che impone la formazione di uffici più dotati di mezzi e di personale ai valichi delle grandi vie di comunicazione internazionale; infine, nel sempre crescente movimento di passeggeri e di merci sulle linee aeree, che ha reso necessaria la istituzione di appositi uffici presso gli aeroporti.

Non può, inoltre, sottacersi il grave pregiudizio derivato all'Amministrazione dalla soppressione, disposta dall'articolo 10 della legge 17 aprile 1957, n. 260, del contingente sedentario della Guardia di finanza, istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1187.

Tale contingente era costituito da circa 350 sottufficiali di cui 92 in servizio presso i comandi del Corpo e 258 presso le Dogane, i quali, oltre ad essere incaricati della reggenza delle Dogane di VI classe, venivano utilizzati in mansioni della carriera esecutiva.

Nel quadro della proposta revisione si inserisce l'opportunità dell'istituzione della carriera di concetto dei contabili doganali per i servizi di cassa, contabilità ed amministrazione. L'istituzione di tale carriera ha formato oggetto della proposta di legge numero 1095 del 21 aprile 1959, in corso di esame da parte del Parlamento. La proposta in parola dovrebbe, perciò, ritenersi assorbita dal presente progetto che è più aderente alle esigenze dell'Amministrazione.

In concreto:

L'articolo 1 sostituisce, nelle Tabelle A, C, D ed E, i ruoli organici delle carriere del personale provinciale delle Dogane, di cui ai quadri 79, 48/B e 68/B del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nelle parti concernenti l'Amministra-

zione provinciale delle Dogane, e al quadro annesso alla legge 23 febbraio 1960, n. 132.

L'aumento degli organici è stato contenuto nel limite complessivo del 36 per cento circa e particolarmente del

17,24 per cento per la carriera direttiva;

33,46 per cento per la carriera di concetto speciale;

35,25 per cento per la carriera esecutiva;

40 per cento per la carriera ausiliaria.

L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'accennato ruolo della carriera di concetto dei contabili doganali per i servizi di cassa, contabilità ed amministrazione di complessive 200 unità (Tabella B).

La necessità di tale istituzione deriva dall'ampiezza e delicatezza dei servizi di cui sopra e dall'esigenza che essi siano svolti da persone qualificate, ad un livello adeguato alla loro importanza.

Attualmente i servizi contabili sono disimpegnati, nella quasi totalità, dagli elementi più capaci della carriera esecutiva.

È opportuno rilevare che il problema della qualificazione nel disimpegno delle mansioni contabili è stato già risolto, per gli Uffici del Registro, con l'istituzione — con legge 15 maggio 1954, n. 270 — di un ruolo di concetto per i servizi contabili.

Il secondo comma dell'articolo 2 in esame, prevede, per quanto riguarda la responsabilità degli agenti contabili, la loro soggezione alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce che il titolo specifico da richiedere per l'accesso al ruolo dei contabili doganali sia il diploma di Ragioniere e Perito commerciale in rapporto alle peculiari mansioni tecnico-contabili proprie di tale ruolo e che ai concorsi relativi siano applicate le norme previste per la nomina a Vice ispettore di dogana.

Lo stesso articolo prevede la riserva di un terzo dei posti messi a concorso a favore del personale della carriera esecutiva dell'Am-

ministrazione provinciale delle Dogane in possesso del prescritto titolo di studio.

Nell'allegato disegno di legge è contenuto il programma per l'esame di concorso (allegato F).

L'articolo 4 stabilisce che, nella prima attuazione della legge, il numero complessivo dei posti previsto per il ruolo di cui trattasi sia conferito agli impiegati della carriera esecutiva delle Dogane con qualifica non inferiore a ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a Vice ispettore di dogana ed abbiano svolto per almeno 5 anni, anche se in più periodi, le funzioni di Capo dogana o di cassiere o di magazziniere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923.

Il passaggio di ruolo, conseguibile in virtù della norma in questione, consente di regolarizzare la situazione di fatto già accennata in sede di commento dell'articolo 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce i termini per la presentazione della domanda di inquadramento.

Il terzo comma stabilisce che l'inquadramento nel ruolo dei contabili non è consentito per una qualifica con coefficiente superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

L'articolo 5 dispone che il personale indicato nel precedente articolo 4, che abbia ottenuto, in sede di prima applicazione della legge, l'inquadramento nel ruolo dei contabili doganali, conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di servizio posseduti nel ruolo di provenienza.

Gli articoli 6 e 7 riguardano, tra l'altro, il parziale riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nella qualifica di Ispettore generale in base alla legge 19 ottobre 1959, n. 928, e il nuovo organico dei Commessi, la cui struttura viene prevista in tre distinte qualifiche: primo Commesso, Commesso e Commesso aggiunto in confronto all'unica qualifica attuale (Commesso). Con tale innovazione viene soddisfatta una legittima aspirazione, più volte rappresentata, del personale ausiliario — che lamenta la mancanza di uno sviluppo di carriera — e che non era stato possibile finora realizzare.

Con l'articolo 8 viene concessa alla Amministrazione la facoltà di conferire agli idonei dei concorsi indetti con decreti ministeriali 1° ottobre 1958, 19 dicembre 1959 e 15 settembre 1959, rispettivamente a 131 e a 36 posti di Vice ispettore in prova e a 41 posti di Commesso, non oltre 1/5 dei posti portati in aumento nei ruoli di cui alle allegare Tabelle A e D.

Nell'articolo 9 viene stabilita l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli di cui alle Tabelle B e D in base alla corrispondenza dei coefficienti.

L'onere complessivo per l'aumento di numero 1.607 posti derivante dalla revisione degli organici e dall'istituzione del ruolo dei contabili doganali ammonta a circa lire 1 miliardo 300.000.000.

Per la copertura della spesa provvedono gli articoli successivi, in cui sono indicate le relative fonti; e cioè il maggior gettito dei diritti di magazzinaggio e quello dell'imposta di bollo sui documenti doganali.

Per quanto riguarda il diritto di magazzinaggio, si fa presente quanto appresso.

È noto come sia diffusa fra gli operatori l'abitudine di lasciare le merci in deposito presso i magazzini di custodia della dogana per periodi di tempo notevolmente superiori a quelli occorrenti per il normale espletamento delle formalità di svincolo.

Da ciò deriva un eccezionale ingombro dei magazzini medesimi e l'appesantimento e l'insufficienza dei relativi servizi, cui si potrebbe ovviare in buona parte ridimensionando le aliquote del diritto di magazzinaggio.

In tal modo si provvede, nel contempo, a contribuire alla copertura della spesa prevista per un eventuale aumento degli organici.

Nello stabilire le nuove misure delle aliquote si è tenuto presente che la tariffa media di sosta percepita dalle Ferrovie dello Stato ammonta a lire 25 al quintale. Gli aumenti più accentuati sono quelli previsti per le aliquote dovute per i periodi iniziali di giacenza, che riflettono, in pratica i casi di deposito più numerosi, in quanto è norma che le merci estere pervenute in cauzione alle dogane interne vengano introdotte nei ma-

gazzini delle dogane medesime in attesa che la documentazione sia completata e siano esauriti gli adempimenti necessari per poter dare alle dette merci una destinazione doganale.

Gli aumenti del diritto in questione sono stati contenuti in limiti più modesti per le giacenze che si protraggono oltre i due mesi, avuto riguardo, da un lato, al fatto che le aliquote vigenti per tali giacenze sono già abbastanza elevate e, dall'altro, considerando che le giacenze stesse rappresentano ipotesi meno frequenti.

Con il provvedimento in esame viene proposto, infine, l'adeguamento, concordato con la competente Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, delle aliquote di alcune voci della tariffa di bollo: l'imposta fissa di bollo sulle bollette e documenti doganali di ogni specie, prevista all'articolo 29, lettera a) della tariffa « allegato A » annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è portata da lire 50 a lire 100. Viene altresì elevata dall'uno al 2 per mille la imposta proporzionale sulle bollette doganali girate a terzi di cui alla lettera b) dello stesso articolo della predetta tariffa. Inoltre è elevata da lire 10 a lire 20 l'imposta fissa di bollo sulle bollette di legittimazione o circolazione rilasciate per il trasporto di generi di privativa e di merci soggette ad imposta di fabbricazione o di consumo, prevista dall'articolo 30 della tariffa « allegato A » annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

A compensare la maggiore spesa varrà, inoltre, l'economia derivante dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469, e del secondo comma dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Com'è noto, in base alle leggi n. 469 e numero 928 sono state conferite promozioni

anche in soprannumero alle qualifiche di Vice direttore e di Ispettore generale e, in corrispondenza dei posti in soprannumero (oltre 500) debbono essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

Contro una maggiore spesa di pochi milioni per promozioni conferite in soprannumero, viene a realizzarsi invece un'economia di circa 350 milioni all'anno.

D'altra parte, è da rilevare che l'immissione nei ruoli organici di altro personale avverrebbe gradualmente, sia perchè l'Amministrazione non potrà subito disporre dei posti lasciati scoperti in applicazione delle leggi sopra richiamate (occorrerà forse un decennio perchè il soprannumero possa essere riasorbito), sia perchè per l'espletamento di un concorso e per l'effettiva assunzione in servizio degli impiegati dichiarati vincitori occorrono, come l'esperienza ha insegnato, circa due anni.

In conseguenza la prima parziale utilizzazione del maggior stanziamento previsto verrebbe differita nel tempo e le successive si avrebbero in misura gradualmente crescente.

È da considerare, comunque, che l'ampliamento dei quadri del personale consentirebbe, attraverso anche la razionalizzazione dei metodi e l'ammodernamento delle scritture, una più vigile applicazione dei tributi e la neutralizzazione delle aree di evasione con un conseguente aumento del gettito fiscale, che largamente coprirebbe la spesa occorrente per il rinforzamento degli organici.

Il provvedimento, pertanto, soddisferebbe pienamente gli interessi dell'Eraio e le esigenze delle categorie commerciali ed industriali, col rendere sempre più spedito e razionalmente efficiente il funzionamento dei servizi deferiti alle Dogane.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I ruoli organici di cui ai quadri 79, 48/b, 68/b annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nelle parti concernenti l'Amministrazione provinciale delle Dogane, e di cui al quadro annesso alla legge 23 febbraio 1960, n. 132, sono rispettivamente sostituiti dalle tabelle A, C, D ed E allegate alla presente legge.

Art. 2.

Per i servizi di cassa e di contabilità, per quelli dei magazzini doganali e di proprietà privata, è istituito un ruolo di contabili doganali, della carriera di concetto, entro i limiti dell'organico di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

I contabili doganali, sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La nomina ai posti della qualifica iniziale del ruolo, istituito col precedente articolo, ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di Ragioniere e di Perito commerciale, secondo il programma di cui all'allegato F.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle Dogane e delle imposte indirette, provvisto del titolo di studio indicato nel primo comma del presente articolo.

Per lo svolgimento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice, si applicano le norme previste per i concorsi a Vice ispettore di dogana.

Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti di cui all'allegata tabella B, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle Dogane, con qualifica non inferiore a ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a Vice ispettore di dogana e abbiano svolto, per almeno 5 anni, anche se in più periodi, le funzioni di Capo dogana, o di cassiere o di magazzinoiere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente articolo, gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento nel ruolo dei Contabili doganali non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Art. 5.

Il personale indicato nel precedente articolo, inquadrato nel ruolo dei Contabili doganali in applicazione della presente legge, conserva per intero, a tutti gli effetti, le anzianità di qualifica e di servizio possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 6.

I posti recati in aumento nella qualifica di Ispettore generale riassorbono altrettanti posti in soprannumero conferiti, per la qualifica stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, i Commessi inquadrati nella carriera ausiliaria di cui al quadro 68/b annesso al de-

creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nel nuovo ruolo di cui alla tabella D allegata alla presente legge con la qualifica di Commesso di dogana.

Con le modalità di cui al precedente comma, sono inquadrati nella qualifica di Commesso di dogana i destinatari dei posti di Commesso in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza ai posti eventualmente conferiti in soprannumero ai sensi dei precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica di Commesso aggiunto di dogana.

Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, agli idonei dei concorsi, indetti con decreti ministeriali 1° ottobre 1958, 19 dicembre 1959 e 15 settembre 1959, rispettivamente a 131 e a 36 posti di Vice ispettore in prova, e a 41 posti di Commesso, non oltre un quinto dei posti portati in aumento nei ruoli di cui alle tabelle A e D allegate alla presente legge.

Art. 9.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

L'equiparazione delle qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle B e D è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Art. 10.

L'articolo 50 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, è sostituito dal seguente:

« Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire 15 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire 25 dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire 35 dal sessantunesimo al centocinquantunesimo giorno e a lire 60 dopo il centocinquantunesimo giorno.

Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire 15 è elevato a lire 25 dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana, e per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali ».

Art. 11.

L'imposta fissa di bollo sulle bollette e documenti doganali di ogni specie, prevista all'articolo 29, lettera a), della Tariffa « allegato A » annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 100. È altresì elevata al 2 per mille l'imposta proporzionale sulle bollette doganali girate a terzi di cui alla lettera b) dello stesso articolo della predetta Tariffa.

L'imposta fissa di bollo sulle bollette di legittimazione o circolazione rilasciate per il trasporto dei generi di privativa e di merci soggette ad imposta di fabbricazione o di consumo, prevista dall'articolo 30 della Tariffa « allegato A » annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 20.

Art. 12.

Alla copertura della spesa derivante dalla revisione degli organici disposti dall'articolo 1 della presente legge sono destinati:

a) il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota dei diritti di magazzino di cui all'articolo 10;

b) il maggior gettito delle aliquote dell'imposta di bollo di cui all'articolo 11.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A)

TABELLA A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA DIRETTIVA SPECIALE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori Generali e Compartimentali	18
500	Direttori di 1 ^a classe e Ispettori Capi	102
402	Direttori di 2 ^a classe e Ispettori Superiori	470
325	Vice Direttori	600
	Totale . . .	<u>1190</u>

CARRIERA DI CONCETTO SPECIALE

271	Ispettori	950
229	Ispettori aggiunti	} 1100
202	Vice Ispettori	
	Totale . . .	<u>2050</u>

ALLEGATO B)

TABELLA B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA DI CONCETTO DEI CONTABILI DOGANALI

Coefficiente	Qualifica	Organico
402	Contabili Principali	10
325	Primi Contabili	30
271	Contabili	60
229	Contabili Aggiunti	} 100
202	Vice Contabili	
	Totale . . .	<u>200</u>

ALLEGATO C)

TABELLA C

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Ufficiali Superiori	70
271	Ufficiali Capi	200
229	Primi Ufficiali	250
202	Ufficiali	300
180	Ufficiali Aggiunti	400
	Totale	<u>1220</u>

ALLEGATO D)

TABELLA D

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Primi Commessi di dogana	40
159	Commessi di dogana	460
151	Commessi aggiunti di dogana	700
	Totale	<u>1200</u>

ALLEGATO E)

TABELLA E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA AUSILIARIA

(Ruolo organico del personale femminile della carriera ausiliaria)

Coefficiente	Qualifica	Organico
151	Visitatrici doganali	<u>200</u>

ALLEGATO F)

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO
PER VICE CONTABILE DELLE DOGANE

PROVE SCRITTE

- Parte I. - Nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo.
- Parte II. - Principi di economia politica e di scienza delle finanze.
- Parte III. - Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

Le materie delle prove scritte.

Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione delle dogane.

Elementi di statistica.

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva dei tributi.